



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3923
DELIBERAZIONE N. 15 in data: 07.03.2013 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI ,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (D. LGS 163/2006 E DEL
D.P.R. 207/2010) - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilatredici** addi **sette** del mese di **marzo** alle ore **18,25** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	A	
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	A	
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
6 - CAPUTO ANTONIO	A	15 - LISTA LUIGI	A	
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	A	
8 - BRONZO FILIPPO	A	17 - LA PORTA GIOVANNI	A	
9 - GENTILE ANTONIO	P			

Totale presenti 9

Totale assenti 8

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag.Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 73 del 28.02.2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (D. LGS 163/2006 E DEL D.P.R. 207/2010) - PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Pasquale Cammarota

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

VISTO il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE "disciplinante i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, libera concorrenza nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dal sopra richiamato "codice";

RICHIAMATO l'art. 125 del Decreto Legislativo n° 63/2006 che statuisce che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

1. mediante amministrazione diretta
2. mediante procedura di cottimo fiduciario

RICHIAMATI altresì gli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/ 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, entrato in vigore in data 08/06/2011;

VISTA la Legge del 12.7.2011, n. 106 di conversione del D.L. Sviluppo;

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/05/2012 con la quale:

- è stato approvato il Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia (in attuazione dell'art. 173 e ss. e 332 e ss. del DPR n. 207/2010), redatto in attuazione a quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture approvato con D.Lgs 163/2006, e dell'art. 173 e ss. e 332 e ss. del DPR n. 207/2011 aggiornato alla Legge n. 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. Sviluppo, composto da 17 articoli;

CONSIDERATO CHE all'art. 13 “Servizi tecnici” del Regolamento Comunale, comma 5, è stato riportato che i “*servizi di cui all'art. 91 del Codice che ai sensi dell'art. 267 del Regolamento sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto con il limite di 20.000,00 Euro*” in luogo di €40.000,00, così come previsto dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;

CONSIDERATO CHE la citata Circolare 4536/2012 ha chiarito il dubbio interpretativo per gli affidamenti in economia nei limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10 e 334, comma 1 del d.P.R. 207/2010 per i “Servizi di architettura ed ingegneria”, rilevando una “*evidente sussistenza di un difetto di coordinamento*” tra le disposizioni normative di cui al D.Lgs 163/06 ed il D.P.R. 207/2010 e che al “*Al riguardo, come noto, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 delle c.d. preleggi, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi di cc.dd. regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non e' sussumibile il d.P.R. n. 207/2010).*”

CHIARITO che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare/rettificare il comma 5 dell'art. 13 del “Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia” approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come segue: *Gli incarichi per i servizi tecnici di cui*

all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.

VISTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. mn. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

- 1) **DI MODIFICARE** il comma 5 dell'art. 13 del "Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come segue: *Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.*
- 2) **DI RETTIFICARE** l'art. 13 del "Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come segue:

Art. 13 Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.

- 3) **DI RIAPPROVARE** l'allegato testo coordinato con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 13 del "Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli atti conseguenti;
- 5) **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

**REGOLAMENTO INTERNO
PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 125 D.LGV. N. 163/2006
E
DEGLI ARTICOLO 173 E SS. e. 332 E SS. DEL D.P.R. N.
207/2010**

* * * * *

*Testo aggiornato
alla Legge 12.07.2011 n. 106 di conversione del D.L. Sviluppo*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento e Norme introduttive
Articolo 2 Interventi in economia - Limiti di valore
Articolo 3 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

TITOLO II

SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- Articolo 4 Lavori, forniture e servizi in economia
Articolo 5 Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e Autorizzazione degli
interventi in economia

TITOLO III

PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

- Articolo 6 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Articolo 7 Scelta del contraente
Articolo 8 Forma del cottimo fiduciario

TITOLO IV

NORME DI ESECUZIONE

- Articolo 9 Lavori d'urgenza e di somma urgenza
Articolo 10 Garanzie
Articolo 11 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori
Articolo 12 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

TITOLO V
DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 13	Servizi tecnici
Articolo 14	Servizi legali

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15	Notifiche e comunicazioni
Articolo 16	Adeguamenti normativi
Articolo 17	Entrata in vigore e disposizioni transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia in conformità ai seguenti principi:
 - a) rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - b) perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - c) realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:
 - “8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*
 - 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.*
 - 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.”*

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.

5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2
Interventi in economia
Limiti di valore

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - b) per i lavori – Euro 200.000,00.
 - c) per le forniture e i servizi – Euro 193.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3, comma 2
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 3
Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

TITOLO II
SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori, forniture e servizi in economia

- a) A maggior specificità di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede che *“I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*
 - a. *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
 - b. *manutenzione di opere o di impianti;*
 - c. *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
 - d. *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
 - e. *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
 - f. *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”*

di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- b) *manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le evidenze pubbliche previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:*
 - a. *prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;*
 - b. *riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;*
 - c. *lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;*
 - d. *- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;*
- c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti in ogni altro ambito di competenza;*
- d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;*
- e) *lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;*
- f) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;*
- g) *manutenzione delle opere relative alla viabilità;*
- h) *lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali in uso al Comune o presi in locazione dallo stesso;;*
- i) *manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;*
- j) *manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e di arredo urbano e parchi gioco;*
- k) *manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;*
- l) *lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.*
 - i. *In attuazione di quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice, che prevede che "L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*
- m) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- n) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- o) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- p) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."*

di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall'art. 125 del Codice, le forniture di beni e servizi che possono e essere eseguiti in economia:

- a) fornitura e locazione di beni mobili, arredi, utensili, attrezzature, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio per gli uffici, i servizi e le scuole;
- b) fornitura di fotografie, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, manuali di servizio, riviste giuridiche e banche dati anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) legatura, rilegatura e restauro di libri, pubblicazioni, dattiloscritti e manoscritti;
- d) abbonamenti ad agenzie di informazione, periodici, Gazzette, Bur, sia su supporto cartaceo che informatico, pubblicazioni di volumi di carattere storico-artistico e promozionale;
- e) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- f) fornitura di materiale per la redazione degli atti, acquisto stampati, modelli, modulistica, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
- g) fornitura di hardware e software
- h) forniture attinenti servizi e/o prestazioni sanitarie e sociali;
- i) fornitura di attrezzature tecniche, impianti di telecomunicazione, telefonici e radiotelegrafici, televisivi, di amplificazione ed infrastrutture di rete fonia/dati;
- j) fornitura, revisione, manutenzione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto;
- k) fornitura di vestiario ed accessori di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- l) fornitura di buoni pasto sostitutivi della servizio mensa aziendale;
- m) fornitura di medicinali, apparecchi e strumenti medicali, cassette di pronto soccorso;
- n) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- o) fornitura di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- p) organizzazione di gemellaggi, organizzazione corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, di convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali culturali, scientifiche, sportive e ricreative, nell'interesse dell'Ente, comprensive delle spese necessarie per ospitare i relatori e locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature quando non siano disponibili locali comunali sufficienti o adeguati, ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- q) partecipazione e organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici; organizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali;
- r) forniture e servizi relative all'allestimento di feste nazionali, locali e ricorrenze, spese ed iniziative di rappresentanza;
- s) fornitura di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi, riconoscimenti e benemerienze;

- t) fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari;
- u) fornitura di generi alimentari;
- v) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- w) fornitura, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di cicli, motocicli, autovetture, autoveicoli in genere ed attrezzature serventi i servizi comunali, fornitura di materiali di ricambio e accessori; spese per le auto-officine e le autorimesse;
- x) forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
- y) fornitura di attrezzature per il pronto intervento e per l'equipaggiamento dei mezzi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, fornitura di materiale per la segnaletica stradale, cartelli mobili, transenne, dispositivi di sicurezza stradale e materiali per il rilievo degli incidenti;
- z) fornitura di attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- aa) fornitura attrezzature tecnico-scientifiche per il rilievo delle infrazioni (etilometro - autovelox ecc.);
- bb) fornitura di beni, attrezzature, apparecchiature, materiale e mezzi per interventi di manutenzione sul patrimonio comunale (immobili, impianti, verde, strade);
- cc) acquisto e sostituzione di piante e fiori;
- dd) fornitura di beni e materiale per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade bianche e di strade asfaltate, piazze, aree pubbliche e relativi impianti;
- ee) fornitura di giochi per parchi pubblici ed arredo urbano;
- ff) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- gg) interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- hh) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- ii) individuazione delle Agenzie Interinali per il reclutamento di personale a termine;
- jj) forniture e servizi per la gestione ed il funzionamento delle strutture comunali nonché per la gestione di spettacoli all'aperto e all'interno delle strutture stesse;
- kk) forniture di beni e servizi per i servizi cimiteriali: contenitori per salme, cadaveri, salme indecomposte, resti mortali, ceneri; prodotti chimici e biologici per la loro gestione, lapidi, targhe commemorative e lastre per la chiusura degli enti cimiteriali, cippi marmorei e cippi metallici; arredi per le aree interne ed esterne dei cimiteri ed attrezzature per la loro manutenzione, recupero salme sulla pubblica via e funerali di povertà;

- ll) forniture e servizi destinate all'allontanamento di volatili ed insetti nocivi, dei roditori e dei rettili;
- mm) fornitura ed installazione di attrezzature necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- nn) divulgazione di bandi di gara o di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- oo) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi, spese per il servizio di posta e corrieri privati;
- pp) servizi di restauro di fotografie e opere d'arte, beni e materiali artistici e monumentali;
- qq) servizi di ideazione grafica e stampa manifesti, stampati, poster, striscioni promozionali, predisposizione cartellonistica e segnaletica per mostre, uffici e servizi comunali;
- rr) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili, attrezzature, apparecchiature informatiche, elettroniche, telefoniche, infrastrutture di rete fonia/dati, mezzi, impianti e macchine serventi gli uffici e servizi;
- ss) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, assistenza hardware e software ed aggiornamenti software;
- tt) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- uu) servizi di telecomunicazione;
- vv) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- ww) servizi legali, notarili, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- xx) servizi pubblicitari, informativi e di stampa;
- yy) servizi di pulizia degli edifici e dei locali in uso all'Amministrazione;
- zz) eliminazione di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- aaa) servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell'ente;
- bbb) servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili
- ccc) servizi di pulizia straordinaria dei locali comunali
- ddd) servizi di custodia, vigilanza diurna e notturna per beni immobili e mobili comunali;
- eee) Servizi di smaltimento rifiuti speciali, pericolosi, cimiteriali e servizi analoghi;
- fff) Servizi di redazione di piani e documenti di sicurezza;
- ggg) servizi attinenti prestazioni sanitarie e sociali
- hhh) Servizio di custodia e mantenimento cani randagi;
- iii) servizi per la manutenzione del verde pubblico (sfalcio erba)

- jjj) servizi spartineve e spargisale
- kkk) servizi di lavanderia

Art. 5

Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:

- a) lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
- b) servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b),

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.

2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:

- c) lavori di importo inferiore a 40.000 Euro,
- d) servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro,

è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Ente, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, commi 1 e 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Ente.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale l'Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 6.

TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 6

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice, l'ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.

2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.

3. La lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;

- j) l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) m) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 7

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art. 331 del Regolamento.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

Art. 8

Forma del cottimo fiduciario

1. I contratti di cottimo fiduciario debbano avere la forma di scrittura privata non autenticata.
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo.
3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'art. 10, comma 11, del Codice in quanto applicabile

TITOLO IV NORME DI ESECUZIONE

Art. 9

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento.

Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 10

Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

Art. 11

Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.

2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
- Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per

assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.

11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 12

Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo.

3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 13

Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;

- c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. *Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.*

Art. 14 **Servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo servizi relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi fino a euro 20.000,00; in applicazione delle norme del regolamento. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
- a) Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice;
 - b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - d) prestazioni notarili;
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento di incarichi di consulenza dell'art. 7 del D. Lgv. n. 165/2001.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 **Notifiche e comunicazioni**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 4 - Lavori, forniture e servizi in economia

q) A maggior specificità di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede che *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

- a. *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
- b. *manutenzione di opere o di impianti;*
- c. *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d. *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- e. *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f. *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."*

di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- r) *manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le evidenze pubbliche previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:*
 - a. *prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;*
 - b. *riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;*
 - c. *lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;*
 - d. *- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;*
- s) *interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti in ogni altro ambito di competenza;*
- t) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;*
- u) *lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;*
- v) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;*
- w) *manutenzione delle opere relative alla viabilità;*
- x) *lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali in uso al Comune o presi in locazione dallo stesso;*
- y) *manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;*
- z) *manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e di arredo urbano e parchi gioco;*
- aa) *manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;*
- bb) *lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.*
 - i. In attuazione di quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice, che prevede che *"L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

Art. 16
Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

Art. 17
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio di approvazione.

2. Gli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 si applicano alle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è stata inviata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la lettera invito prevista dall'art. 6, comma 3.

3. L'art. 11 si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ancora intervenuta la stipula del relativo contratto.

Delibera di C.C. n. 15 del 07.03.2013

oooooooooooooooooooooooooooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (D. LGS 163/2006 E DEL D.P.R. 207/2010) - PROVVEDIMENTI**", da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di:

SINDACO DOMENICO GIORDANO: Illustra sinteticamente la proposta all'ordine del giorno al civico consesso

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia

CON VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese dai presenti

DELIBERA

1)DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI , FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (D. LGS 163/2006 E DEL D.P.R. 207/2010) - PROVVEDIMENTI" da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e , per l'effetto, di modificare il comma 5 dell'art. 13 del "Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come segue: *Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.*

2)DI RETTIFICARE l'art. 13 del "Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come segue:

Art. 13
Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);

- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.

3)DI RIAPPROVARE l'allegato testo coordinato con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 13 del "Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4)DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per gli atti conseguenti;

5)DI RENDERE la presente deliberazione , con separata votazione parimenti UNANIME e FAVOREVOLE resa dai presenti in forma palese , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

**REGOLAMENTO INTERNO
PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 125 D.LGV. N. 163/2006
E
DEGLI ARTICOLO 173 E SS. e. 332 E SS. DEL D.P.R. N.
207/2010**

* * * * *

*Testo aggiornato
alla Legge 12.07.2011 n. 106 di conversione del D.L. Sviluppo*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento e Norme introduttive
- Articolo 2 Interventi in economia - Limiti di valore
- Articolo 3 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

TITOLO II

SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- Articolo 4 Lavori, forniture e servizi in economia
- Articolo 5 Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e Autorizzazione degli interventi in economia

TITOLO III

PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

- Articolo 6 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Articolo 7 Scelta del contraente
- Articolo 8 Forma del cottimo fiduciario

TITOLO IV

NORME DI ESECUZIONE

- Articolo 9 Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Articolo 10 Garanzie
- Articolo 11 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori
- Articolo 12 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

- Articolo 13 Servizi tecnici
- Articolo 14 Servizi legali

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 15 Notifiche e comunicazioni
- Articolo 16 Adeguamenti normativi
- Articolo 17 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia in conformità ai seguenti principi:
 - d) rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - e) perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - f) realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

"8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Interventi in economia Limiti di valore

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - d) per i lavori – Euro 200.000,00.
 - e) per le forniture e i servizi – Euro 193.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3, comma 2
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 3

Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:
 - c) in amministrazione diretta;
 - d) per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

TITOLO II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori, forniture e servizi in economia

q) A maggior specificità di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede che *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

- a. *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
- b. *manutenzione di opere o di impianti;*
- c. *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d. *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- e. *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f. *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."*

di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- r) *manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le evidenze pubbliche previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:*
 - a. *prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;*
 - b. *riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;*
 - c. *lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;*
 - d. *- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;*
- s) *interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti in ogni altro ambito di competenza;*
- t) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;*
- u) *lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;*
- v) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;*
- w) *manutenzione delle opere relative alla viabilità;*
- x) *lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali in uso al Comune o presi in locazione dallo stesso;;*
- y) *manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;*
- z) *manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e di arredo urbano e parchi gioco;*
- aa) *manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;*
- bb) *lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.*
 - i. *In attuazione di quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice, che prevede che "L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- cc) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- dd) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- ee) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- ff) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."*

di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall'art. 125 del Codice, le forniture di beni e servizi che possono e essere eseguiti in economia:

- lll) fornitura e locazione di beni mobili, arredi, utensili, attrezzature, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio per gli uffici, i servizi e le scuole;
- mmm) fornitura di fotografie, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, manuali di servizio, riviste giuridiche e banche dati anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- nnn) legatura, rilegatura e restauro di libri, pubblicazioni, dattiloscritti e manoscritti;
- ooo) abbonamenti ad agenzie di informazione, periodici, Gazzette, Bur, sia su supporto cartaceo che informatico, pubblicazioni di volumi di carattere storico-artistico e promozionale;
- ppp) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- qqq) fornitura di materiale per la redazione degli atti, acquisto stampati, modelli, modulistica, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
- rrr) fornitura di hardware e software
- sss) forniture attinenti servizi e/o prestazioni sanitarie e sociali;
- ttt) fornitura di attrezzature tecniche, impianti di telecomunicazione, telefonici e radiotelegrafici, televisivi, di amplificazione ed infrastrutture di rete fonia/dati;
- uuu) fornitura, revisione, manutenzione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto;
- vvv) fornitura di vestiario ed accessori di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- www) fornitura di buoni pasto sostitutivi della servizio mensa aziendale;
- xxx) fornitura di medicinali, apparecchi e strumenti medicali, cassette di pronto soccorso;
- yyy) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- zzz) fornitura di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- aaaa) organizzazione di gemellaggi, organizzazione corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, di convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali culturali, scientifiche, sportive e ricreative, nell'interesse dell'Ente, comprensive delle spese necessarie per ospitare i relatori e locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature quando non siano disponibili locali comunali sufficienti o adeguati, ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- bbbb) partecipazione e organizzazione di spettacoli musicali, teatrali, cinematografici; organizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali;
- cccc) forniture e servizi relative all'allestimento di feste nazionali, locali e ricorrenze, spese ed iniziative di rappresentanza;
- dddd) fornitura di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi, riconoscimenti e benemerienze;
- eeee) fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari;
- ffff) fornitura di generi alimentari;
- gggg) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- hhhh) fornitura, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di cicli, motocicli, autovetture, autoveicoli in genere ed attrezzature serventi i servizi comunali, fornitura di materiali di ricambio e accessori; spese per le auto-officine e le autorimesse;
- iiii) forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
- jjjj) fornitura di attrezzature per il pronto intervento e per l'equipaggiamento dei mezzi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, fornitura di materiale per la segnaletica stradale, cartelli mobili, transenne, dispositivi di sicurezza stradale e materiali per il rilievo degli incidenti;
- kkkk) fornitura di attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- llll) fornitura attrezzature tecnico-scientifiche per il rilievo delle infrazioni (etilometro - autovelox ecc.);

- mmmm) fornitura di beni, attrezzature, apparecchiature, materiale e mezzi per interventi di manutenzione sul patrimonio comunale (immobili, impianti, verde, strade);
- nmmn) acquisto e sostituzione di piante e fiori;
- oooo) fornitura di beni e materiale per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade bianche e di strade asfaltate, piazze, aree pubbliche e relativi impianti;
- pppp) fornitura di giochi per parchi pubblici ed arredo urbano;
- qqqq) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- rrrr) interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- ssss) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- tttt) individuazione delle Agenzie Interinali per il reclutamento di personale a termine;
- uuuu) forniture e servizi per la gestione ed il funzionamento delle strutture comunali nonché per la gestione di spettacoli all'aperto e all'interno delle strutture stesse;
- vvvv) forniture di beni e servizi per i servizi cimiteriali: contenitori per salme, cadaveri, salme indecomposte, resti mortali, ceneri; prodotti chimici e biologici per la loro gestione, lapidi, targhe commemorative e lastre per la chiusura degli enti cimiteriali, cippi marmorei e cippi metallici; arredi per le aree interne ed esterne dei cimiteri ed attrezzature per la loro manutenzione, recupero salme sulla pubblica via e funerali di povertà;

- wwww) forniture e servizi destinate all'allontanamento di volatili ed insetti nocivi, dei roditori e dei rettili;
- xxxx) fornitura ed installazione di attrezzature necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- yyyy) divulgazione di bandi di gara o di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- zzzz) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi, spese per il servizio di posta e corrieri privati;
- aaaa) servizi di restauro di fotografie e opere d'arte, beni e materiali artistici e monumentali;
- bbbb) servizi di ideazione grafica e stampa manifesti, stampati, poster, striscioni promozionali, predisposizione cartellonistica e segnaletica per mostre, uffici e servizi comunali;
- cccc) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili, attrezzature, apparecchiature informatiche, elettroniche, telefoniche, infrastrutture di rete fonia/dati, mezzi, impianti e macchine serventi gli uffici e servizi;
- dddd) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, assistenza hardware e software ed aggiornamenti software;
- eeee) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- ffff) servizi di telecomunicazione;
- gggg) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- hhhh) servizi legali, notarili, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- iiii) servizi pubblicitari, informativi e di stampa;
- jjjj) servizi di pulizia degli edifici e dei locali in uso all'Amministrazione;
- kkkk) eliminazione di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- llll) servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell'ente;
- mmmm) servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili
- nmmn) servizi di pulizia straordinaria dei locali comunali
- oooo) servizi di custodia, vigilanza diurna e notturna per beni immobili e mobili comunali;
- pppp) Servizi di smaltimento rifiuti speciali, pericolosi, cimiteriali e servizi analoghi;
- qqqq) Servizi di redazione di piani e documenti di sicurezza;
- rrrr) servizi attinenti prestazioni sanitarie e sociali
- ssss) Servizio di custodia e mantenimento cani randagi;
- tttt) servizi per la manutenzione del verde pubblico (sfalcio erba)

- uuuu) servizi spartineve e spargisale
- vvvv) servizi di lavanderia

Art. 5

Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e

autorizzazione degli interventi in economia

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
 - e) lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
 - f) servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b),l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.
2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
 - g) lavori di importo inferiore a 40.000 Euro,
 - h) servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro,è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Ente, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, commi 1 e 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Ente.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale l'Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 6.

TITOLO III

PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 6

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice, l'ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.
3. La lettera d'invito deve riportare:
 - m) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - n) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - o) il termine di presentazione delle offerte;
 - p) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - q) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - r) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - s) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - t) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - u) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
 - v) l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

w) m) l'indicazione dei termini di pagamento;

x) n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 7

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- c) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
- d) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.

3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art. 331 del Regolamento.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

Art. 8

Forma del cottimo fiduciario

1. I contratti di cottimo fiduciario debbano avere la forma di scrittura privata non autenticata.

2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo.

3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:

- h) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- j) le condizioni di esecuzione;
- k) il termine di ultimazione dei lavori;
- l) le modalità di pagamento;
- m) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- n) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'art. 10, comma 11, del Codice in quanto applicabile

TITOLO IV

NORME DI ESECUZIONE

Art. 9
Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento.

Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

5. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
6. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 10
Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

Art. 11
Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.
2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - c) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - d) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - c) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - d) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per

assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.

11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 12

Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo.

3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 13

Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statuari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. *Gli incarichi per i servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto nel limite di 40.000,00 Euro.*

Art. 14 Servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo servizi relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi fino a euro 20.000,00; in applicazione delle norme del regolamento. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- e) Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice;
- f) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- g) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- h) prestazioni notarili;

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

5. Sono esclusi dal presente Regolamento di incarichi di consulenza dell'art. 7 del D. Lgv. n. 165/2001.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 16 Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni transitorie


1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio di approvazione.

2. Gli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 si applicano alle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è stata inviata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la lettera invito prevista dall'art. 6, comma 3.

3. L'art. 11 si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ancora intervenuta la stipula del relativo contratto.

COMUNE DI CASAL VELINO

(Provincia di Salerno)



Al Sindaco

Al Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

"REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA"

L'anno duemiladodici (2013) il giorno 6 marzo, il Revisore dei Conti, dott.ssa Rosetta Pinto, nominata con deliberazione di C.C. n.11 del 20.07.2012, ha preso visione della proposta del regolamento in epigrafe

- Visti i pareri acquisiti ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000 sulla regolarità tecnica;
- Visto l'art. 239 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 *con cui il Revisore dei conti deve esprimere il parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.*

esprime un giudizio di *conformità*

del "Regolamento interno per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia" al dettato e alle disposizioni dell'articolo 125 D.Lgs. n.163/2006, codice per l'affidamento in economia e degli articoli 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori e degli art.329 e ss. per i servizi e le forniture e il rispetto del diritto comunitario.

Casal Velino 06 marzo 2013



Il Revisore dei conti
Dott.ssa Rosetta Pinto

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to rag. Domenico GIORDANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 11.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 11.04.2013

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 11.04.2013 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....III..... UFFICIOTecnico Manutentivo.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....

